

ROMA

Polizia Municipale

U.O. Studi e Applicazione Normativa
Sezione di Polizia Stradale
Reparto Studi e Coordinamento Normativo



Il Vice Comandante

Circ. n. 94

Roma, 11.08.2010

Prot. n. 86253/10

AL DIRIGENTE DELLA U.O. I GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. II GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. III GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. IV GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. V GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. VI GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. VII GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. VIII GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. IX GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. X GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. XI GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. XII GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. XIII GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. XV GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. XVI GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. XVII GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. XVIII GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. XIX GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. XX GRUPPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. G. P.I. T.
AL DIRIGENTE DELLA U.O. GRUPPO SICUREZZA S. U.
AL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
AL VICE COMANDANTE PREPOSTO ALLA U.O. PIANIFICAZIONE
E SERVIZI OPERATIVI
AL DIRIGENTE DELLA U.O. SCUOLA DEL CORPO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. P. G. PRESSO PROC. REP.
AL DIRIGENTE DELLA U.O. RISORSE UMANE - SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO
AL DIRIGENTE DELLA U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI
E AFFARI GENERALI
AL DIRIGENTE DELLA U.O. ORG. C. DI GEST. E S. I.
AL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
DIREZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI
CONNESSI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

e, p.c.

LORO SEDE

Oggetto: Legge 29 luglio 2010, n. 120. Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

- 1.1 Seguono circolari n. 86 del 30.7.2010 e n.87 del 3.8.2010, relative agli articoli del codice della strada che, così come modificati dalla legge indicata in oggetto, sono entrati in vigore il 30.7.2010, con la presente circolare vengono impartite disposizioni in merito alla corretta applicazione di quelle modifiche al codice stesso che entreranno **in vigore il 13.8.2010**.
- 1.2 Considerato il rilevante numero degli articoli del c.d.s. modificati, in questa sede verranno trattate, con maggiore rilievo, quelle modifiche che comportano variazione delle sanzioni amministrative, ovvero che determinano modifiche procedurali da parte degli organi di polizia stradale, mentre per le altre modifiche verrà fatto un breve accenno.
- 1.3 Le modifiche all'art. 23 del c.d.s. e le disposizioni introdotte dagli artt. 53, 54 e 55 della legge in questione, sono già state illustrate con circolare n. 91 del 6.8.2010, dalla Sezione di Polizia Amministrativa di questa U.O.
- 1.4 Al fine di agevolare il compito del personale operante, si allega un prontuario relativo alle violazioni amministrative del c.d.s., modificate dalla legge in questione, comprensivo anche degli articoli già entrati in vigore il 30.7.2010. Su detto prontuario non sono riportate le nuove norme la cui entrata in vigore è stata posticipata, ovvero che pur essendo entrate in vigore necessitano di norme regolamentari di attuazione.
- 1.5 Si fa presente che al prontuario consegnato a codesti Comandi il 30.7.2010, **che viene annullato e sostituito da quello allegato alla presente circolare**, sono state apportate alcune rettifiche riguardanti le ipotesi di violazione relative all'art. 97, commi 5 e 14 e all'art. 186-bis, comma 3, del c.d.s.

ART. 1 L. 120/2010 (*Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del c.d.s., in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione*)

- 2.1 Con la sostituzione della lettera e) del comma 4 **dell'art. 6 del c.d.s.**, l'ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti **ovvero abbiano a bordo** pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. Al riguardo, viene disposto che il Governo dovrà provvedere a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, riferendosi le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 ai pneumatici invernali, mentre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, dovrà prevedere che i pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcatore legali laterali conformi alla normativa comunitaria, che abbiano una pressione adeguata e che siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.
- 2.2 Con la soppressione al comma 1, alinea, **dell'art. 59, del c.d.s, delle parole** "elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimediali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli", **sono ora considerati atipici soltanto i veicoli** che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel capo I (dall'art. 46 all'art. 59) del c.d.s.
- 2.3 **All'art. 77 del c.d.s.**, dopo il comma 3 **è stato inserito il comma 3-bis**, il quale prevede l'applicazione della **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da euro 155 a euro 624 nei confronti di chiunque** importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche **senza la prescritta omologazione o approvazione di cui all'art. 75**, comma 3bis dello stesso c.d.s. È invece soggetto alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da euro 779 a euro 3.119, chiunque commetta le suddette violazioni relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti non omologati**, ancorché installati sui veicoli, **sono soggetti a sequestro e confisca** ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. **Sulle modalità di effettuazione del sequestro** di detti componenti **è necessario attendere le disposizioni operative** da parte degli organi competenti.

- 2.4 Al comma 4 **dell'articolo 79 del c.d.s.**, dopo le parole: “non regolarmente installati” sono state inserite le seguenti: “, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti”
- 2.5 Con la sostituzione del terzo periodo dell'art. **80, comma 14, del c.d.s.** viene previsto che, in caso di accertamento di omessa revisione, **l'organo accertatore non dovrà più procedere all'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione** del veicolo, prevista dalla precedente normativa, **ma dovrà** provvedere ad **annotare sul documento di circolazione che** il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. **È consentita la circolazione del veicolo al solo fine** di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, **nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica** la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. **All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni**, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
- 2.6 Si rileva che con la modifica del suddetto terzo periodo, del comma 14 dell'art. 80, il termine “carta di circolazione” viene sostituito con il termine “documento di circolazione”, con la conseguenza che la disciplina in esso prevista trova applicazione **sia per la carta di circolazione** degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, **sia per il certificato di circolazione** dei ciclomotori.
- 2.7 Per l'uniforme applicazione delle disposizioni del novellato terzo periodo dell'art. 80 del c.d.s., codesti Comandi riceveranno **un timbro**, con l'intestazione della U.O, riportante la seguente dicitura: **“VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE FINO ALL'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE”**. **Nel frattempo**, in caso di accertamento di circolazione con veicolo non sottoposto alla prescritta revisione, **la suddetta dicitura**, preceduta dall'indicazione della U.O. di Gruppo di appartenenza e seguita dall'apposizione della data e della firma dell'agente accertatore **dovrà essere riportata nel documento di circolazione, scritta a mano**, dallo stesso agente.

ART. 2 L. 120/2010 (*Modifiche agli articoli 7 e 62 de c.d.s., in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida*)

- 3.1 Dopo il comma 13, **dell'art. 7 del c.d.s.**, è stato inserito il comma 13-bis, il quale stabilisce che **chiunque**, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo, relativamente alle emissioni inquinanti, **circola con veicoli appartenenti a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione** amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
- 3.2 Con il comma 7-bis, aggiunto **all'art. 62 del c.d.s.** viene introdotta una disposizione in materia di riduzione della massa dei veicoli alimentati a metano, elettrici, ibridi e G.P.L.

ART. 3 L. 120/2010 (*Modifiche all'articolo 9 del c.d.s., in materia di competizioni sportive su strada*)

- 4.1 **All'art. 9 del c.d.s.**, dopo il comma 4, è stato inserito il comma 4-bis, il quale prevede che, **i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive** di cui allo stesso articolo 9 **possono circolare, limitatamente agli spostamenti** all'interno del percorso della competizione **e per il tempo** strettamente necessario per gli stessi, **in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78, fermo restando quanto disposto dall'art. 193 del c.d.s.** in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

ART. 4 L. 120/2010 (*Modifiche all'articolo 10 c.d.s., in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità*)

- 5.1 **All'art. 10 comma 9** del c.d.s, con la sostituzione del secondo periodo e con la modifica dei commi 17 e 19 dello stesso articolo, viene stabilito che nel provvedimento di autorizzazione per la circolazione del trasporto o del veicolo eccezionale possono essere imposti percorsi prestabiliti ed **un servizio di scorta tecnica**, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. La novità introdotta consiste nel fatto che l'organo che rilascia il provvedimento di autorizzazione di cui sopra **non può imporre**, a differenza di quanto previsto prima della modifica, **il servizio di scorta della polizia stradale**.
- 5.2 Il terzo periodo del comma 9, così come sostituito dalla legge in questione, dispone che **qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada** con l'approntamento di itinerari alternativi, **la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che**, se le circostanze lo consentono, **possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni**, secondo le modalità stabilite nel regolamento;

ART. 5 L. 120/ 2010 (*Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell'articolo 34-bis del c.d.s. in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade*)

- 6.1 Le modifiche apportate **all'art. 15 del c.d.s.** prevedono, **al comma 1, lettera f), la soppressione delle parole "gettare o" e l'inserimento**, dopo la lettera f), **della lettera f-bis, che vieta** di insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
- 6.2 Con la suddetta modifica, la norma posta a tutela del decoro delle strade, prevista dall'art. 34-bis del c.d.s., introdotto dalla legge 15.7.2009, viene opportunamente collocata all'interno dell'art.15 del c.d.s., il quale elenca una serie di atti vietati sulle strade e sulle loro pertinenze. Di conseguenza, l'art. 34-bis, introdotto dalla legge 15.7.2009, n. 94 (cfr. circolare n. 119/2009, punti da 2.1 a 2.9), è stato espressamente abrogato dal successivo comma 6, dell'art. 5 della legge 120/2010.
- 6.3 Dopo il comma 3, dell'art. 15 del c.d.s., è stato inserito il comma 3-bis il quale stabilisce che **"chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera fbis) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400" alla quale consegue**, per effetto delle modifiche apportate al comma 4, **la sanzione amministrativa accessoria** dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
- 6.4 **All'art. 24 del c.d.s.**, dopo il comma 5, è stato inserito il comma 5-bis, il quale dispone che per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5^{ter} dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale

ART. 6 L. 120/2010 (*Modifica all'art. 38 del c.d.s., in materia di segnaletica stradale*).

- 7.1 Con la modifica del comma 3, **dell'art. 38** del c.d.s., la collocazione temporanea dei segnali stradali, viene ammessa, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del c.d.s., non solo nei casi di urgenza e necessità già previsti nella stessa norma, ma anche nei casi di emergenza, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale.

7.2 Con le modifiche al successivo comma 13, le sanzioni, per i soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni sulla segnaletica stradale, sono state aumentate nella seguente misura: **da euro 389 a euro 1.559.**

ART. 7 L. 120/2010 (Modifica all'art. 41 del c.d.s. in materia di segnali luminosi).

8.1 L'art. 41, comma 1 del c.d.s. è stato modificato con l'inserimento, dopo la lettera b), della lettera b-bis), **che aggiunge** ai segnali **i tabelloni luminosi rilevatori di velocità in tempo reale** dei veicoli in transito.

ART. 8 L. 120/2010 (Modifiche agli articoli 46 e 190 del c.d.s. , in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)

9.1 Con la modifica apportata **all'art. 46**, comma 1, del c.d.s., **non rientrano nella definizione di veicolo:**

a) **le macchine per uso bambini**, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) **le macchine per uso invalidi, rientranti tra gli ausili medici** secondo le vigenti disposizioni comunitarie, **anche asservite da motore.**

9.2 La modifica **all'art. 190**, comma 7, del c.d.s., prevede che le macchine per uso bambini o persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'art. 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, **secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli artt. 6 e 7.**

ART. 9 L. 120/2010 (Modifica all'articolo 85 del c.d.s., in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

10.1 Con la sostituzione del comma 2, **dell'art. 85**, viene integrata la tipologia di veicoli che possono essere destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, aggiungendo i motocicli (con o senza sidecar), i tricicli e i quadricicli.

ART 10 L. 120/2010 (Modifiche all'articolo 92 del c.d.s. e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)

11.1 Vengono introdotte disposizioni di semplificazione amministrativo-burocratiche, prevedendo che la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza automobilistica, in occasione del rinnovo dei documenti di circolazione e di guida, sostituisca i documenti stessi per un periodo di 30 giorni.

ART.11 L. 120/2010 (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del c.d.s., in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni)

12.1 Con la sostituzione del comma 2, **dell'art. 94**, viene disposto che, nel trasferimento di proprietà del veicolo, il competente ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione.

12.2 Il comma 3-bis, inserito dopo il comma 3, **dell'art. 100**, introduce il sistema della targa personale che non è più destinata a seguire il veicolo, ma è trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà o di altra modificazione del possesso.

12.3 Al comma 4, **dell'art. 100** del c.d.s., con la soppressione delle parole "rimorchi e", i medesimi **rimorchi**, quando sono agganciati ad una motrice, **non hanno più l'obbligo di essere muniti posteriormente anche della targa ripetitrice** dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

- 12.4 Con la modifica del comma 15 **dell'art. 100** del c.d.s., viene disposto che all'accertamento delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, dello stesso articolo **consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo o**, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca del veicolo. **La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui** tale sanzione accessoria è applicata a seguito di ritiro della targa.
- 12.5 Tuttavia, le disposizioni degli artt. 94, 100 e 103 **necessitano, per la concreta attuazione, dell'emanazione delle relative norme regolamentari.**

ART. 12 L. 120/2010 (*Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del c.d.s., in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli*)

- 13.1 **All'art. 94**, del c.d.s., dopo il comma 4, è stato inserito il comma 4-bis, il quale prevede che, l'avente causa deve dichiarare al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, ogni atto, diverso da quelli di cui al comma 1, da cui derivi la **variazione dell'intestatario della carta di circolazione o della disponibilità del veicolo per più di 30 giorni. In caso di omissione si applica** la sanzione prevista dal comma 3 dello stesso articolo 94.
- 13.2 Dopo l'art. 94 del c.d.s., è stato inserito **l'art. 94-bis** il quale, al comma 1, stabilisce che la carta di circolazione di cui all'articolo 93, **il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino** situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
- 13.3 Il comma 2 del citato art. **94-bis**, punisce, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 500 a euro 2.000**, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.
- 13.4 Il successivo comma 3 **dell'art. 94-bis**, dispone che il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1, in violazione del divieto di cui al medesimo comma, **è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.** La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 **dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.**
- 13.5 Tuttavia, la concreta operatività delle norme dell'art. 94 e dell'art. 94-bis, è subordinata all'emanazione di disposizioni ministeriali applicative.
- 13.6 **L'art. 96** del c.d.s. è stato modificato con l'aggiunta del comma 2bis che, in caso di circolazione dopo la cancellazione dal P.R.A., **prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative dell'art. 93, comma 7.**

ART. 13 L. 120/2010 (*Modifica all'articolo 95 del c.d.s., in materia di duplicato della carta di circolazione*)

- 14.1 Con le modifiche al comma 1-bis **dell'art. 95** del c.d.s., la competenza ministeriale, in merito al procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione, viene estesa ai casi di smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale.

ART. 15 L. 120/2010 (*Modifiche agli articoli 104 e 114 del c.d.s., in materia di circolazione delle macchine agricole*)

- 15.1 Viene aumentato **da uno a due anni** il periodo di validità dell'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali (art. 104) e, inoltre, si prevede che dovrà essere regolamentato anche l'utilizzo delle stesse macchine agricole per le attività di manutenzione

e di tutela del territorio. Vengono inoltre dettate disposizioni sulle macchine operatrici (art. 114).

ART. 16 L. 120/2010 (Modifiche all'articolo 115 del c.d.s., in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli)

16.1 Dopo il comma 1, **dell'art. 115** del c.d.s., sono stati inseriti i seguenti commi:

- **1-bis.** Ai minori **che hanno compiuto diciassette anni e che** sono titolari di patente di guida (di categoria A1) **è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli** di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, **purché accompagnati da un conducente** titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, **previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte** del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, **su istanza presentata** al medesimo ufficio **dal genitore o dal** legale rappresentante del minore;
- **1-ter.** Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis **può procedere alla guida accompagnato** da uno dei soggetti indicati al medesimo comma **solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico** di guida, **delle quali** almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, **presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato**;
- **1-quater.** Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, **sul veicolo non può prendere posto**, oltre al conducente, **un'altra persona che non sia l'accompagnatore**. Il veicolo adibito a tale guida **deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA"**. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è **punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122**;
- **1-quinquies.** Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis **si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117** e, in caso di violazioni, **la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo**. **L'accompagnatore è responsabile** del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie **in solido con il genitore o con chi** esercita l'autorità parentale **o con** il tutore del conducente minorenni autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis;
- **1-sexies.** Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, **se il minore autorizzato commette violazioni per le quali**, ai sensi delle disposizioni del presente codice, **sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219**, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. **Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219**, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis;
- **1-septies.** Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, **se il minore non ha a fianco l'accompagnatore** indicato nell'autorizzazione, **si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo** cui consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. **Si applicano altresì le disposizioni** del comma 1-sexies del presente articolo.

16.2 Per l'entrata in vigore delle suddette disposizioni è necessario attendere il relativo regolamento che dovrà essere emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART.17 L. 120/2010 (Modifiche all'articolo 116 del c.d.s., in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

17.1 Vengono integrati i programmi dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e, ai fini del conseguimento del certificato stesso, viene

prevista una prova pratica di guida del ciclomotore .Queste disposizioni entreranno in vigore il **19.1.2011**.

ART.18 L. 120/2010 (*Modifica all'articolo 117 del d.c.d.s. in materia di limitazioni nella guida*)

18.1 Viene stabilito un nuovo limite di potenza specifica, riferita alla tara, pari a 55KW/t, per il primo anno di rilascio della patente di categoria B. Tuttavia, la predette disposizioni **entreranno in vigore il centottantesimo giorno** dalla data di pubblicazione della legge in questione sulla G.U.

ART.19 L. 120/2010 (*Modifiche all'articolo 120 del c.d.s., in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida*)

19.1 Il divieto di conseguire la patente di guida viene esteso ai destinatari dei divieti di cui agli artt. 75, comma 1, lettera a) e 75-bis, comma 1, lettera f) del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanza psicotrope.

ART.20 L. 120/2010 (*Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del c.d.s., in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole*)

20.1 Vengono precisati i tempi in ordine allo svolgimento delle prove teorica e pratica per l'esame di idoneità alla guida. Vengono, inoltre, previste anche esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

ART. 21 L 120/2010 (*Modifiche all'articolo 126 del c.d.s., in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida*)

21.1 Viene modificata la disciplina relativa alla documentazione necessaria per il rinnovo della patente di guida, prevedendo, in luogo dell'invio di un tagliando adesivo da apporre sulla patente, il rilascio di un duplicato, con l'indicazione del nuovo termine di validità, che sostituisce, a tutti gli effetti, la patente scaduta.

ART. 22 L. 120/2010 (*Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del c.d.s., in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura*)

22.1 Come si è visto dalla nuova tabella allegata alla circolare n. 86/2010, è stata rimodulata la decurtazione di punti di alcuni articoli del c.d.s.

22.2. Si evidenzia che il comma 6-bis, aggiunto in fine **all'art. 126-bis** del c.d.s., stabilisce che **per le violazioni penali per le quali è prevista una decurtazione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili** ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, **nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, il quale, nei trenta giorni successivi** ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

ART. 23 L. 120/2010 (*Modifiche agli articoli 119 e 128 del c.d.s., in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida*)

23.1 All'art. 119, vengono integrate le disposizioni riguardo ai soggetti che possono accertare i requisiti fisici e psichici di coloro che intendono conseguire la patente di guida. Inoltre, viene resa più severa la disciplina concernente l'obbligo di revisione della patente in caso di incidente, in cui il conducente del veicolo abbia commesso violazioni gravi che comportano l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente.

23.2 Con la modifica del comma 1 **dell'art. 128** del c.d.s., è stato previsto che gli Uffici competenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, nonché il Prefetto possono disporre la

revisione della patente di guida non solo nei casi previsti dall'art.187 del c.d.s. , ma anche in quelli **dell'art. 186.**

23,3 Dopo il comma 1 **dell'art. 128**, sono stati inseriti i seguenti commi:

- **1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente** di guida, di cui al comma 1, **quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e, a suo carico, sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del c.d.s. da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente** di guida.
- **1-quater. È sempre disposta la revisione della patente** di guida di cui al comma 1 **quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del c.d.s., da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente** di guida

23.4 Con la sostituzione del comma 2 **dell'art. 128** del c.d.s. viene stabilito che **nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga**, nei termini prescritti, **agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater**, dello stesso art. 128, **è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento** degli accertamenti stessi con esito favorevole. **La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito** a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, **senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del Prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione** della patente di guida **è soggetto alla sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro **155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente** di guida di cui all'articolo 219. **Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.**

23.5 **Il comma 3 dell'art. 128 è stato abrogato.**

ART. 24 L. 120/2010 *(Modifiche all'articolo 136 del c.d.s. e all'articolo 6ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero)*

24.1 Il comma 6 **dell'art. 136** del c.d.s. è stato sostituito dai seguenti:

- 6. A coloro che, **trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza** in Italia, guidano **con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.**
- 6-bis. A coloro che, **trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza** in Italia, **pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116.**

24.2 Con le modifiche al comma 1, dell'art. 6-ter del D.L. .27.6.2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.8.2003, n. 214, **le violazioni, che comportano decurtazione di punti dalla patente di guida commesse da conducenti titolari di patente rilasciata in qualsiasi Stato estero** (non solo in quegli Stati in cui non vige il sistema della patente a punti), devono **essere tutte comunicate al C.E.D. del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

24.3 Dopo il comma 2 del suddetto art. 6ter D.L. 151/2003, è stato inserito il comma 2-bis, il quale prescrive che **Il provvedimento di inibizione alla guida**, di cui al comma 2, **è emesso dal Prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima**

violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio, **sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero** delle infrastrutture e dei trasporti. **Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del c.d.s.** Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. **Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218** del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. **In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni.**

ART. 25 L. 120/2010 (*Modifiche all'articolo 142 del c.d.s., in materia di limiti di velocità*)

- 25.1 Per effetto della modifica del comma 9 **dell'art. 142** del c.d.s., **il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 ma di non oltre 60 km/h.** viene ora punito con la sanzione amministrativa, **da euro 500 a euro 2000.** Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.**
- 25.2 Con la modifica del comma 9bis **dell'art. 142** del c.d.s., **il superamento dei limiti di velocità di oltre 60km/h** viene ora punito con la sanzione amministrativa **da euro 779 a euro 3119,** cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.**
- 25.3 Vengono, inoltre, stabilite le modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso le apposite apparecchiature.

ART. 26 L. 120/2010 (*Modifica dell'articolo 152 del c.d.s., in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli*)

- 26.1 Con la sostituzione **dell'art. 152** del c.d.s. **l'obbligo di usare luci anabbaglianti di giorno, nei centri abitati, viene esteso a tutti i motoveicoli.**
- 26.2 Inoltre, **di giorno,** in luogo delle luci anabbaglianti, **i veicoli possono utilizzare,** qualora ne siano dotati, **le luci di marcia diurna.**
- 26.3 Si fa presente che nella nuova formulazione dell'art. 152 del c.d.s., non è più contemplato il comma 3. Pertanto, per l'inosservanza dell'obbligo di tenere accesi le luci, quando previsto, **non trova applicazione la decurtazione di 1 punto dalla patente o dal C.I.G.** Infatti, alla tabella allegata all'art. 126-bis, la decurtazione di un punto si riferisce all'art. 152, comma 3, che come si è detto, non è più previsto.

ART. 27 L. 120/2010 (*Modifiche agli articoli 157 e 158 del c.d.s., in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli*)

- 27.1 Per effetto delle modifiche all'art. 7-bis **dell'art. 157** del c.d.s., **il divieto di tenere il motore acceso** allo scopo di mantenere acceso l'impianto di condizionamento d'aria, **è limitato alla sosta** e non più anche alla fermata del veicolo.
- 27.2 Le modifiche al comma **5 dell'art. 158** del c.d.s., prevedono che **nel caso di violazioni alle disposizioni del comma 1 e alle lettere d), g) e h) del comma 2** dello stesso articolo, **commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote,** trova applicazione la sanzione amministrativa **da euro 38 a euro 155,** mentre **se le medesime violazioni sono commesse con i restanti veicoli** si applica la sanzione **da euro 78 a euro 311.**
- 27.3 Le modifiche al comma **6 dell'art. 158** del c.d.s., prevedono che **nel caso di violazione alle altre disposizioni dello stesso articolo commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote,** trova applicazione la sanzione amministrativa **da euro 23 a euro 92,** mentre **se le medesime violazioni sono commesse con i restanti veicoli** si applica la sanzione da **euro 38 a euro 155.**

27.4 Ai fini operativi, si fa presente che per la corretta applicazione delle sanzioni dell'art. 158 del c.d.s., diversificate per i ciclomotori e motoveicoli a due ruote rispetto a quelle previste per gli altri veicoli, questo Comando ha richiesto al Dipartimento Risorse Economiche di modificare, **nel sistema sanzionatorio "vigili", la tabella relativa al tipo di veicolo, prevedendo, in luogo delle generiche indicazioni relative ai ciclomotori e motoveicoli, codici specifici di tali veicoli, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2002/24/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18.3.2002, recepita dallo Stato italiano con D.M. 31.1.2003, come meglio di seguito specificato:

- ciclomotore e due ruote (cat. L1e);
- ciclomotore a tre ruote (cat. L2e);
- quadriciclo leggero (cat.L6e)
- motociclo a due ruote (cat. L3e);
- motociclo con carrozzetta (cat. L4e);
- triciclo (cat. L5e),
- quadriciclo (cat. L7e).

27.5 Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), ultimo periodo, del citato D.M. 31.1.2003, di recepimento della Direttiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18.3.2002. **i quadricicli leggeri sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori** a tre ruote della categoria L2e. Di conseguenza, i quadri cicli leggeri sono soggetti alla stessa disciplina dei ciclomotori.

27.6 Stante quanto sopra, nel caso di accertamento di **violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli, il personale operante dovrà indicare con esattezza**, sui modelli 19 e 20, **la tipologia del veicolo** affinché, nel caso di violazioni all'art. 158 del c.d.s., sulla base del codice che sarà stabilito per ogni tipo dei suddetti veicoli, possa essere comminata la corretta sanzione, a seconda che si tratti di ciclomotore o di motoveicolo a due ruote, ovvero di altro veicolo.

27.7 Ovviamente, il tipo di ciclomotore o di motoveicoli dovrà essere specificato anche sui V.A.V., mod. 3.c.s..

ART. 28 L. 120/2010 *(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del c.d.s., in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)*

28.1 Le modifiche **all'art. 171**, comma 1, del c.d.s., prevedono che **i caschi protettivi devono essere omologati in conformità con i regolamenti emanati** dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. Dette disposizioni si applicano **a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.**

28.2 **All'art. 182** del c.d.s., con l'inserimento, dopo il comma 9, del comma 9-bis, **viene fatto obbligo ai conducenti di velocipedi, quando circolano** fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e quando circolano nelle gallerie, **di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità**, di cui al comma 4-ter dell'art. 62. Queste disposizioni **si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.**

ART. 30 L. 120/2010 *(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del c.d.s., in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)*

- 29.1 Gli **artt. 174 e 178** del c.d.s., interamente sostituiti, disciplinano la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose e la documentazione che deve essere esibita in occasione dei controlli da parte degli organo di polizia stradale. Vengono, altresì, prescritti precisi obblighi, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di accertamento di violazioni, dettagliatamente indicate nel prospetto allegato alla presente circolare.
- 29.2 Con la modifica del comma 22 **dell'art. 176** del c.d.s., viene disposta **la revoca della patente di guida nei confronti di chi, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade o strade extraurbane principali**, inverte il senso di marcia, attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.
- 29.3 Dopo il comma 8, **dell'art. 179** del c.d.s., è stato inserito il comma 8-bis, il quale dispone che, **in caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore è tenuto a segnalare il fatto all'autorità competente**, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.
- 29.4 Si ritiene che **l'autorità competente** cui segnalare il fatto sia da individuarsi **nell'Ispettorato del Lavoro**, nonché nella **A.S.L.** del luogo dove ha sede il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione nell'albo degli autotrasportatori di cose.

ART. 31 L. 120/2010 (*Modifiche agli articoli 177 e 189 del c.d.s., in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali*)

- 30.1 Con le modifiche al comma 1, **dell'art. 177** del c.d.s., **l'uso del dispositivo supplementare di allarme e quello** a luce lampeggiante blu viene esteso anche ai conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche **per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati** con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. **Con il medesimo decreto sono disciplinate** le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale.
- 30.2 Il comma 9-bis, introdotto, in coda , all'art. 189 del c.d.s., prevede che l'utente della strada, **in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera** agli obblighi di cui al periodo precedente **è punito con la sanzione** amministrativa del pagamento di una somma **da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera** all'obbligo di cui al periodo precedente **è soggetto alla sanzione** amministrativa del pagamento di una somma **da euro 78 a euro 311.**

ART. 32 L. 120/2010 (*Modifica all'articolo 180 del c.d.s., in materia di possesso dei documenti di guida*)

- 31.1 Con la modifica del comma 5, **dell'art. 180** del c.d.s., tra i documenti che il conducente deve avere con sé durante la circolazione **vengono inseriti** il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

ART. 34 L. 120/2010 (*Modifica all'articolo 191 del c.d.s., in materia di attraversamenti pedonali*)

- 32.2 Con la sostituzione del comma 1, **dell'art. 191** del c.d.s., viene previsto **che quando il traffico non è regolato** da agenti o da semafori, **i conducenti devono fermarsi quando i**

pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono **altresì dare la precedenza,** rallentando e all'occorrenza fermandosi, **ai pedoni che si accingono ad attraversare** sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.

ART. 35 L. 120/2010 *(Modifiche all'articolo 200 del c.d.s., in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)*

33.1 Con le modifiche al comma 1, **dell'art. 200,** del c.d.s., viene previsto che, **fuori dei casi di cui all'art. 201, comma 1-bis, la violazione,** quando è possibile, **deve essere immediatamente contestata** tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido.

33.2 Il comma 2, interamente sostituito, stabilisce che dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. **Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene** la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.

ART. 36 L. 120/2010 *(Modifiche all'articolo 201 del c.d.s., in materia di notificazione delle violazioni)*

34.1 Le modifiche al comma 1, **dell'art. 201** del c.d.s., prevedono che **in caso di contestazione non immediata** il verbale deve essere notificato **entro novanta giorni** dall'accertamento della violazione. Qualora, invece, **la violazione sia stata contestata immediatamente,** il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 **entro cento giorni** dall'accertamento della violazione.

34.2 **Le modifiche di cui al punto precedente, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.**

34.3 Le restanti modifiche **all'art. 201** del c.d.s., riguardano principalmente le modalità di accertamento delle violazioni, attraverso dispositivi o apparecchiature per il rilevamento automatico.

ART. 37 L. 120/2010 *(Modifiche agli articoli 202 e 207 del c.d.s., in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)*

35.1 Dopo il comma 2, **dell'art. 202,** del c.d.s. sono stati inseriti i seguenti commi:

- **2-bis.** Il quale stabilisce che in deroga a quanto previsto dal comma 2, quando **la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167** (in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico), **174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7,** è commessa da un conducente titolare di **patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E, nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1.** L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

- **2-ter.** **Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.** Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

- 2-quater. **In mancanza del versamento** della cauzione di cui al comma 2-ter, è **disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando** non sia stato adempiuto il predetto onere **e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo** sottoposto a fermo amministrativo **è affidato in custodia, a spese** del responsabile della violazione, **ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis (custode acquirente).**

35.2 Le modifiche al comma 3, **dell'art. 207** del c.d.s., stabiliscono **che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese** del responsabile della violazione, **ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1, dell'art. 214-bis (custode acquirente).**

ART. 38 L. 120/2010 *(Introduzione dell'articolo 202-bis del c.d.s., in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)*

36.1 Dopo l'art. 202 del c.d.s., viene inserito l'art. **202-bis**, alla cui lettura si rimanda, che disciplina le modalità di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie.

ART. 39 L. 120/2010 *(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del c.d.s., in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)*

37.1 Con la sostituzione del comma 3 e con l'inserimento del comma 4-bis, **all'art. 204-bis** del c.d.s., vengono dettate disposizioni procedurali per la notifica del ricorso e del decreto con il quale il Giudice fissa l'udienza di comparizione, prevedendo l'uso di posta elettronica o di fax.

37.2 Il comma 5, anch'esso sostituito prevede che, in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. **Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza** e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

37.3 Il comma 9-bis, aggiunto in fine all'art. 204-bis, dispone che **la sentenza** con cui è accolto o rigettato il ricorso **deve essere trasmessa**, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, **all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.**

37.4 Il Comma 3, dell'art. 205 del c.d.s., è stato abrogato.

ART. 40. L. 120/2010 *(Modifiche all'articolo 208 del c.d.s., in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

38.1 Viene demandato, ai Ministri destinatari dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'onere di trasmettere al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'utilizzo dei proventi ad essi attribuiti.

38.2 Sono state rimodulate le quote dei proventi spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti al al Ministero dell'interno al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ART. 41. L. 120/2010 *(Introduzione dell'articolo 214-ter del c.d.s., in materia di destinazione dei veicoli confiscati)*

39.1 I veicoli acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono destinati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

ART. 42. L. 120/2010 (Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis del c.d.s., in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)

40.1 Con la sostituzione del comma 2, **dell'art. 218**, viene confermato che **l'organo che ha ritirato la patente di guida la deve inviare**, unitamente a copia del verbale, **entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione**. Le novità introdotte dal comma in esame consistono in:

- Entro lo stesso termine di cinque giorni, **il conducente** a cui è stata sospesa la patente, **solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno**, adeguatamente motivato e documentato **per ragioni di lavoro**, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, **ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**
- **Il Prefetto**, nei quindici giorni successivi, **emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa**. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal Prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
- **L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida**, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, **è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate**. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro.
- **Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.**
- **Viene punito con le sanzioni pecuniarie amministrative e con quelle accessorie previste dall'art. 218, comma 6 del c.d.s., chiunque durante il periodo di sospensione della validità della patente circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2, in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del Prefetto con cui il permesso è stato concesso.**

40.1 Dopo l'art. 218 del c.d.s è stato inserito **l'art. 218-bis**, il quale, al comma 1, dispone che, **salvo che** sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, **nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente**, di cui all'articolo 218, **la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive**.

40.2 Ai sensi del successivo comma 2, dell'art. 218-bis, **qualora**, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, **il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 218-bis si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente**.

40.3 Il comma 3, dell'art. 218-bis, prevede che **le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data** di conseguimento della patente di categoria B.

ART. 43. L. 120/2010 *(Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del c.d.s., in materia di revoca e ritiro della patente di guida)*

41.1 Per quanto riguarda le modifiche agli artt. 219 e 219-bis del c.d.s., si rimanda a quanto già detto ai punti da 9.1. a 10.2 della circolare n. 86/2010.

41.2 Con la modifica del comma 2, **dell'art. 222 del c.d.s. l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente -- prevista nel caso di omicidio colposo commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope -- viene estesa anche al caso in cui dal fatto commesso dal soggetto, che si trovi nelle condizioni sopra dette, derivi una lesione personale grave o gravissima.**

41.3 **L'art. 223 del c.d.s. è stato sostituito dal seguente:**

1. **Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.** Il Prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. **Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro.** Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al Prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.
5. L'articolo 130-bis del decreto c.d.s. è abrogato.

ART. 44. L. 120/2010 *(Introduzione dell'articolo 224-ter del c.d.s., in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)*

42.1 Dopo l'art. 224-bis del c.d.s., è stato aggiunto **l'art. 224-ter**, che, qui di seguito, si riporta.

1. **Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla Prefettura-**

Ufficio Territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. **Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis**

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
 3. Nelle **ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo**, l'agente o l'organo accertatore della violazione **dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.**
 4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, **il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214**, in quanto compatibili.
 5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
 6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
 7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, **il Prefetto, ovvero**, nei casi di cui al comma 3, **l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione**, ricevuta la comunicazione della cancelleria, **ordina la restituzione del veicolo all'intestatario**. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.
- 42.2 Si evidenzia che, come peraltro precisato al punto 2.5 della circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, del 30.7.2010, allegata alla circolare n. 87/2010 di questo Comando, ancorché **nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo**, l'agente o l'organo accertatore della violazione deve procedere al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili e, **per espressa previsione dell'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 224-ter, dovranno sempre affidare il veicolo ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis del c.d.s** (custode acquirente).
- 42.3 Conseguentemente, nei casi predetti, **non dovrà essere notificato al proprietario del veicolo l'avviso contenente l'intimazione ad assumere la custodia del veicolo stesso entro 10 giorni**, di cui si è detto al punto 3.6 della circolare n. 43/2010, con la quale sono state impartite disposizioni per l'applicazione delle nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.
- 42.4 **Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo**, l'art. 224-ter, comma 3, prescrive che l'agente o l'organo accertatore deve disporre il fermo provvisorio del veicolo per 30 giorni, secondo la procedura di cui all'art. 214, del c.d.s., in quanto compatibile.

- 42.5 Si fa rilevare che l'art. 224-ter, comma 3 – **diversamente da quanto stabilito nell'ultimo periodo del comma 1** dello stesso articolo, nel quale vengono indicata le modalità di effettuazione del sequestro – **non prevede che il veicolo** sottoposto a fermo amministrativo provvisorio per 30 giorni, in conseguenza di una violazione penale, **debba essere affidato in custodia ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis, ma dispone, invece, che il fermo amministrativo stesso deve essere eseguito secondo la procedura di cui all'art. 214 del c.d.s.**, in quanto compatibile, che prevede l'affidamento in custodia del veicolo al conducente, al proprietario o ad altro responsabile in solido.
- 42.6 Si tiene a precisare che, nel caso di accertamento del reato per il quale, ai sensi dell'art. 186, comma 2bis del c.d.s., è prevista l'applicazione del fermo amministrativo provvisorio per 30 giorni, **il veicolo non potrà essere affidato in custodia allo stesso conducente, in quanto, al momento, non idoneo** per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 259 c.p.p., in relazione al precedente art. 120 dello stesso codice. Conseguentemente, **il personale operante dovrà affidare la custodia del veicolo ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis (custode acquirente), fermo restando che l'interessato potrà successivamente richiedere l'affidamento del veicolo per custodirlo, fino allo scadere del periodo provvisorio di trenta giorni, in luogo idoneo non soggetto a pubblico passaggio.**
- 42.7 Ovviamente, **qualora a bordo del veicolo si trovi il proprietario o altro** responsabile in solido **idoneo alla custodia, il veicolo** non dovrà essere convogliato presso il custode-acquirente ma **dovrà essere affidato in custodia a detti soggetti.**
- 42.8 All'art. 44, comma 2, della 120/2010, viene disposto che, **salvo il caso** di confisca definitiva, **i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del c.d.s. prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento** delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

ART. 45. L. 120/2010 (*Modifica all'articolo 230 del c.d.s., in materia di educazione stradale*)

- 43.1 Dai vari organi che partecipano al procedimento di definizione dei programmi di educazione stradale vengono escluse le associazioni ambientaliste e vengono incluse la conferenza Stato Regioni- Autonomie Locali.

ART. 46. L. 120/2010 (*Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale*)

- 44.1 Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività volte alla sicurezza stradale, viene istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comitato per l'indirizzo e il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale.

ART. 47 L. 120/2010 (*Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade*)

- 45.1 Viene prescritto che gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade, dove si registrino tassi di incidentalità più elevati, effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria riferiti, in particolare, alla sostituzione della segnaletica e alla sistemazione del manto stradale.

ART. 48 L. 120/2010 (*Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale*)

- 46.1 Vengono dettate disposizioni in tema di trasferimento alle Regioni ed agli Enti Locali delle funzioni in materia stradale.

ART. 49 L. 120/2010 (*Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»*)

- 47.1 Viene previsto lo sviluppo e l'adozione di dispositivi innovativi, in via sperimentale e sulla base delle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quali il casco protettivo

elettronico, per i conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, e la scatola nera per gli autoveicoli di maggiori dimensioni.

ART. 50 L. 120/2010 *(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)*

48.1 Gli autotrasportatori vengono obbligati a dimostrare, con apposita certificazione, il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

ART. 51 L. 120/2010 *(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di rilascio della patente di guida per l'esercizio di attività di autotrasportatore)*

49.1 Viene prevista la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, sul rispetto delle disposizioni in materia di autotrasporto e di quelle del codice della strada, quando dalle violazioni di tali norme derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissimi e la violazione sia stata commessa da autotrasportatori.

49.2 Vengono, inoltre, stabiliti i criteri per il conseguimento della patente di guida rilasciata da uno Stato estero con il quale non sussistono condizioni di reciprocità

ART. 52 L. 120/2010 *(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)*

50.1 Dopo l'art. 46 della **legge 6.6.1974, n. 298**, è inserito l'art. **46-bis**, il quale stabilisce che qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, **si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo**, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del c.d.s., **è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis (custode-acquirente)**. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice.

50.2 Con la sostituzione del comma 4, dell'art. 60 **della legge 298/74** viene disposto che **qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 della stessa legge siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero**, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, **si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada.**

ART. 56 L. 120/2010 *(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale)*

51.1 Viene previsto che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio decreto debba fissare i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle forze dell'ordine e degli enti locali.

ART. 57 L. 120/2010 *(Misure alternative alla pena detentiva)*

52.1 Viene prevista la possibilità di richiedere la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, preferibilmente tra i servizi che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di incidenti stradali e alle loro famiglie, quando è stata comminata la misura detentiva dell'arresto per guida senza patente e per guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

ART. 58 L. 120/2010 (*Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide*)

53.1 Viene disposto che il contrassegno per le persone invalide, da esporre sui veicoli durante la circolazione, non può contenere diciture dalle quali possa individuarsi la persona fisica interessata e vengono introdotte le necessarie disposizioni di coordinamento con la normativa in materia di dati personali.

ART. 59 L. 120/2010 (*Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente*)

54.1 Per coloro che vengono chiamati a sottoporsi presso le competenti commissioni mediche locali, per il rinnovo della patente, gli uffici della Motorizzazione Civile sono autorizzati a rilasciare, una sola volta, un permesso provvisorio di guida valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo. Dette disposizioni non si applicano ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli artt. 186, comma 8 e 187, comma 6, del c.d.s.

ART. 60 L. 120/2010 (*Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi*)

55.1 Viene previsto che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

ART. 61 L. 120/2010 (*Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali*)

56.1 Agli enti locali **è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni** al c.d.s. **soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 (Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato).

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI I MINORI

57.1 Si ritiene opportuno rammentare e ribadire che -- come peraltro già detto, da ultimo, al punto 6.5 della circolare n. 119/2009,-- l'art. 2 della legge 24.11.1981, n. 6898, stabilisce che **non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi**, al momento in cui ha commesso il fatto, **non aveva compiuto 18 anni** o non aveva, i base ai criteri indicati nel codice penale la capacità di intendere o di volere.


57.2 Pertanto, nel caso di accertamento di violazione alle norme del codice della strada commessa da conducente minorenne **la violazione deve essere attribuita all'esercente la potestà genitoriale o al tutore**, il quale, nel verbale di accertamento di violazione, deve essere indicato nella parte relativa al trasgressore.

57.3 Conseguentemente, **al minore degli anni 18 non può essere applicata né la decurtazione di punti** dalla patente o dal certificato di idoneità alla guida **e neanche la sanzione amministrativa accessoria del ritiro o della sospensione** di detti documenti.

57.4 Ovviamente, **in caso di violazioni** alle norme del codice della strada, commesse da conducente minore degli anni 18, **che prevedono la revoca della patente o del certificato**

di idoneità alla guida, codesti Comandi dovranno trasmettere **rapporto amministrativo all'ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri**, corredato dalla copia del verbale di accertamento di violazione, per i successivi adempimenti di competenza.

Ciò premesso, le SS.LL. sono invitate a voler impartire ogni eventuale ulteriore direttiva per la corretta e tempestiva applicazione delle presenti disposizioni.

Diego Porta




LEGGE N. 120 DEL 29/07/2010

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
STRADALE**

**PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AGLI
ARTICOLI IN VIGORE DAL 13/08/2010
INTEGRATO CON GLI ARTICOLI IN VIGORE DAL 30/07/2010**

Articoli	Descrizione norma violata + sanzione (min. - max.)	Importo (pagamento in misura ridotta)	Decurtazione punti	Sanzioni accessorie e note operative
Art. 6 commi 4 e 14	Circolazione senza essere munito ovvero avere a bordo i mezzi antisdrucchievoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio prescritti da ordinanza. Min. 78,00 – Max. 311,00	78,00		
Art. 7 commi 1 e 13-bis	Circolazione con veicolo appartenente, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte. Min. 155,00 - Max. 624,00	155,00		IN CASO DI REITERAZIONE NEL BIENNIO SOSPENSIONE PATENTE O C.I.G.
Art. 15 comma 1 lett. f) e comma 3	Deposito di rifiuti o materie di qualsiasi genere che insudiciano e imbrattano la strada e le sue pertinenze. Min. 23,00 - Max. 92,00	23,00		RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI
Art. 15 comma 1 lett. f-bis) e comma 3-bis	Gettito di rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento che insozzano la strada o le sue pertinenze. Min. 100,00 - Max. 400,00	100,00		RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI
Art. 38 commi 7 e 13	Omesso mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica stradale da parte di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada. Min. 389,00 – Max. 1.559,00	389,00		
Art. 38 commi 8 e 13	Apposizione di indicazioni non regolamentari sui segnali stradali da parte di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada. Min. 389,00 – Max. 1559,00	389,00		
Art. 38 commi 9 e 13	Installazione di complesso segnaletico di direzione in corrispondenza o prossimità di intersezione fuori dagli spazi stabiliti dal regolamento da parte di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada. Min. 389,00 – Max. 1.559,00	389,00		
Art. 38 commi 10 e 13	Apposizione di segnaletica non conforme alle prescrizioni regolamentari su strada privata aperta al pubblico transito. Min. 389,00 – Max. 1.559,00	389,00		
Art. 77 comma 3-bis	Importazione, produzione per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'art. 75, comma 3-bis. Min. 155,00 - Max. 624,00	155,00		CONFISCA DEI SISTEMI, COMPONENTI O ENTITA' ANCORCHE' INSTALLATI SUI VEICOLI

Art. 77 comma 3-bis	Importazione, produzione per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializzazione di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici non omologati. Min. 779,00 - Max. 3.119,00	779,00		CONFISCA DEI SISTEMI, COMPONENTI O ENTITA' ANCORCHE' INSTALLATI SUI VEICOLI
Art. 79 commi 1 e 4	Circolazione con veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte. Min. 78,00 – Max. 311,00	78,00		
Art. 79 commi 1 e 4	Circolazione con veicolo partecipante a competizioni in velocità non autorizzate con dispositivi non rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte. Min. 1.088,00 - Max. 10.878,00	1088,00		
Art. 79 commi 1 e 4	Circolazione con veicolo che gareggia in velocità con dispositivi non rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte. Min. 1.088,00 - Max. 10.878,00	1.088,00		
Art. 80 comma 14	Circolava al di fuori dei casi previsti con veicolo sospeso dalla circolazione per omessa revisione. Min. 1.842,00 – Max. 7.369,00	1.842,00		FERMO AMMINISTRATIVO PER 90 GG . IN CASO DI REITERAZIONE CONFISCA
Art. 80 comma 14	Circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione in sede di revisione. Min. 1.842,00 – Max. 7.369,00	1.842,00		FERMO AMMINISTRATIVO PER 90 GG . IN CASO DI REITERAZIONE CONFISCA
Art 80 comma 14	Circolazione con veicolo non sottoposto alla prescritta revisione straordinaria. Min. 155,00 – Max. 624,00	155,00		Annotazione sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione.
Art 80 comma 14	Circolazione con veicolo non sottoposto alla prescritta revisione periodica per più di una volta. Min. 310,00 – Max. 1248,00	310,00		Annotazione sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione.
Art 80 comma 14	Circolazione con veicolo non sottoposto alla prescritta revisione periodica. Min. 155,00 – Max. 624,00	155,00		Annotazione sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione.
Art. 96 comma 2-bis	Circolazione con veicolo dopo la cancellazione dal P.R.A. Min. 389,00 – Max. 1.559,00	non ammesso		CONFISCA
Art. 97 commi 5 e 14	Fabbricazione, produzione, commercio o vendita di ciclomotori che sviluppano una velocità superiore a quella prevista dall'art.52. Min. 1.000,00 – Max. 4.000,00	non ammesso		CONFISCA

Art. 97 commi 5 e 14	Effettuazione su ciclomotore di modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art.52. Min. 779,00 – Max. 3.119,00	non ammesso		CONFISCA
Art. 97 commi 6 e 14	Circolazione di ciclomotore con caratteristiche o prescrizioni non rispondenti a quelle indicate nell' art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52. Min. 389,00 – Max. 1.559,00	389,00		FERMO AMMINISTRATIVO PER 60 GG. REITERAZIONE NEL BIENNIO FERMO AMMINISTRATIVO PER 90 GG.
Art. 97 comma 10	Circolazione di ciclomotore con i dati della targa non chiaramente visibili. Min. 78,00 – Max. 311,00	78,00		
Art. 100 commi 1 e 11	Autoveicolo senza targa di immatricolazione. Min. 78,00 – Max. 311,00	78,00		FERMO AMMINISTRATIVO PER 3 MESI IN CASO DI REITERAZIONE CONFISCA
Art. 100 commi 2 e 11	Motociclo senza targa di immatricolazione. Min. 78,00 – Max. 311,00	78,00		FERMO AMMINISTRATIVO PER 3 MESI IN CASO DI REITERAZIONE CONFISCA
Art. 100 commi 2 e 11	Triciclo senza targa di immatricolazione. Min. 78,00 – Max. 311,00	78,00		FERMO AMMINISTRATIVO PER 3 MESI IN CASO DI REITERAZIONE CONFISCA
Art. 100 commi 2 e 11	Quadriciclo senza targa di immatricolazione. Min. 78,00 – Max. 311,00	78,00		FERMO AMMINISTRATIVO PER 3 MESI IN CASO DI REITERAZIONE CONFISCA
Art. 100 commi 3 e 11	Rimorchio senza targa posteriore. Min. 78,00 – Max. 311,00	78,00		FERMO AMMINISTRATIVO PER 3 MESI IN CASO DI REITERAZIONE CONFISCA
Art. 100 commi 9 e 11	Collocazione e installazione irregolare di targa. Min. 78,00 – Max. 311,00	78,00		FERMO AMMINISTRATIVO PER 3 MESI IN CASO DI REITERAZIONE CONFISCA
Art. 128 comma 2	Omessa revisione del documento di guida nei termini prescritti.	—		SOSPENSIONE PATENTE O C.I.G. DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DELLA PRESCRITTA REVISIONE

Art. 128 comma 2	Guida di veicoli da parte di persona dichiarata temporaneamente inidonea. Min. 155,00 - Max. 624,00	155,00		REVOCA PATENTE O C.I.G.
Art. 128 comma 2	Circolazione durante il periodo in cui il documento di guida è sospeso per omessa revisione. Min. 155,00 - Max. 624,00	155,00		REVOCA PATENTE O C.I.G.
Art. 136 comma 6-bis	Residente in Italia da oltre un anno, pur essendo munito di patente di guida valida, circolava alla guida del veicolo con certificato di abilitazione professionale o con carta di qualificazione del conducente ovvero con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da Stato estero non più in corso di validità. Min. 155,00 – Max. 624,00	155,00		FERMO AMMINISTRATIVO PER 60 GG.
(*) Art. 142 comma 8	Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 e di non oltre 40 Km/h. Min. 155,00 – Max. 624,00	155,00	3	
(*) Art. 142 commi 8 e 11	Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 e di non oltre 40 Km/h. Min. 310,00 – Max. 1.248,00	310,00	3	La sanzione si riferisce alla violazione commessa dai veicoli indicati nell'art.142, comma 3, lett. b), e), f), g), h), i) e l).
(*) (**) Art. 142 comma 9	Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h e di non oltre 60 Km/h. Min. 500,00 – Max. 2.000,00	500,00	6	SOSPENSIONE PATENTE O C.I.G. UNA ULTERIORE VIOLAZIONE IN UN PERIODO DI 2 ANNI, COMPORTA LA SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE O C.I.G.
(*) (**) Art. 142 commi 9 e 11	Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h e di non oltre 60 Km/h. Min. 1.000,00 – Max. 4.000,00	1.000,00	6	SOSPENSIONE PATENTE O C.I.G. UNA ULTERIORE VIOLAZIONE IN UN PERIODO DI 2 ANNI, COMPORTA LA SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE O C.I.G. La sanzione si riferisce alla violazione commessa dai veicoli indicati nell'art.142, comma 3, lett. b), e), f), g), h), i) e l).

(*) (**) Art. 142 comma 9-bis	Superamento dei limiti di velocità di oltre 60 Km/h. Min. 779,00 – Max. 3.119,00	779,00	10	SOSPENSIONE PATENTE O C.I.G. ULTERIORE VIOLAZIONE IN UN PERIODO DI 2 ANNI COMPORTA LA REVOCA DELLA PATENTE
(*) (**) Art. 142 commi 9-bis e 11	Superamento dei limiti di velocità di oltre 60 Km/h. Min. 1.558,00 – Max. 6.238,00	1.558,00	10	SOSPENSIONE PATENTE O C.I.G. ULTERIORE VIOLAZIONE IN UN PERIODO DI 2 ANNI COMPORTA LA REVOCA DELLA PATENTE La sanzione si riferisce alla violazione commessa dai veicoli indicati nell'art.142, comma 3, lett. b), e), f), g), h), i) e l).
Art. 152 commi 1 e 2	Fuori dei centri abitati durante la marcia non faceva uso dei prescritti dispositivi di illuminazione. Min. 38,00 – Max. 155,00	38,00		
Art. 152 commi 1 e 2	Alla guida di motociclo durante la marcia non faceva uso dei prescritti dispositivi di illuminazione. Min. 38,00 – Max. 155,00	38,00		
Art. 152 commi 1 e 2	Alla guida di ciclomotore durante la marcia non faceva uso dei prescritti dispositivi di illuminazione. Min. 38,00 – Max. 155,00	38,00		
Art. 152 commi 1 e 2	Alla guida di triciclo durante la marcia non faceva uso dei prescritti dispositivi di illuminazione. Min. 38,00 – Max. 155,00	38,00		
Art. 152 commi 1 e 2	Alla guida di quadriciclo durante la marcia non faceva uso dei prescritti dispositivi di illuminazione. Min. 38,00 – Max. 155,00	38,00		
Art. 158 comma 5	Alle violazioni accertate ai sensi del comma 1 e alle lett. d), g) e h) del comma 2 nei confronti di ciclomotori e motocicli a due ruote si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Min. 38,00 – Max. 155,00	38,00	2 Per le violazioni ai sensi del comma 2, lett. d), g) e h) .	Per i restanti veicoli la sanzione amministrativa pecuniaria è rimasta invariata.
Art. 158 comma 6	Alle violazioni accertate per le disposizioni dell'art. 158, diverse da quelle previste dal comma 1 e dalle lett. d), g) e h) del comma 2, nei confronti di ciclomotori e motocicli a due ruote si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Min. 23,00 – Max. 92,00	23,00		Per i restanti veicoli la sanzione amministrativa pecuniaria è rimasta invariata

Art. 172 commi 1 e 10	Conducente di quadriciclo leggero non faceva uso delle cinture di sicurezza di cui il veicolo era dotato. Min. 74,00 – Max. 299,00	74,00	5	REITERAZIONE N5EL BIENNIO SOSPENSIONE DELLA PATENTE O DEL C.I.G.
Art. 172 commi 1 e 10	Passeggero maggiorenne su quadriciclo leggero non faceva uso delle cinture di sicurezza di cui il veicolo era dotato. Min. 74,00 – Max. 299,00	74,00		
Art. 172 commi 1 e 10	Conducente trasportava su quadriciclo leggero, dotato di cinture di sicurezza, bambino di statura inferiore a m. 1,50 non assicurato con adeguati sistemi di ritenuta. Min. 74,00 – Max. 299,00	74,00	5	REITERAZIONE NEL BIENNIO SOSPENSIONE DELLA PATENTE O DEL C.I.G.
Art 173 commi 1 e 3	Mancato uso da parte di conducente di ciclomotore di lenti o di determinati apparecchi di cui sia stato fatto obbligo, durante la guida. Min. 74,00 – Max. 299,00	74,00	5	
(*) Art 174 comma 4	Conducente superava la durata dei periodi di guida prescritti. Min 38,00 – Max. 152 ,00	38,00		Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art 174 commi 4 e 10	Membro dell'equipaggio superava la durata dei periodi di guida prescritti. Min 38,00 – Max. 152 ,00	38,00		Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art 174 comma 4	Conducente non osservava le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. Min. 200,00 – Max. 800,00	200,00		Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art 174 commi 4 e 10	Membro dell'equipaggio non osservava le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. Min. 200,00 – Max. 800,00	200,00		Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art 174 comma 5	Conducente superava del 10% il limite giornaliero massimo relativo ai periodi di guida. Min. 300,00 – Max. 1.200,00	300,00	2	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art 174 commi 5 e 10	Membro dell'equipaggio superava del 10% il limite giornaliero massimo relativo ai periodi di guida. Min. 300,00 – Max. 1.200,00	300,00	2	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art. 174 comma 5	Mancata effettuazione oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero da parte del conducente Min. 350,00 – Max. 1.400,00	350,00	5	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.

(*) Art. 174 commi 5 e 10	Mancata effettuazione oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero da parte di membro dell'equipaggio. Min. 350,00 – Max. 1.400,00	350,00	5	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art. 174 comma 6	Conducente superava del 20% il limite giornaliero massimo relativo ai periodi di guida. Min. 400,00 – Max. 1.600,00	400,00	10	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art. 174 commi 6 e 10	Membro dell'equipaggio superava del 20% il limite giornaliero massimo relativo ai periodi di guida. Min. 400 ,00 – Max. 1.600,00	400,00	10	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art. 174 comma 6	Mancata effettuazione oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero da parte del conducente. Min. 400,00 – Max. 1.600,00	400,00	10	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art. 174 commi 6 e 10	Mancata effettuazione oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero da parte di membro dell'equipaggio. Min. 400,00 – Max. 1.600,00	400,00	10	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art. 174 comma 7	Conducente superava del 10% il limite settimanale massimo relativo al periodo di guida. Min. 250,00 – Max. 1.000,00	250,00	1	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art. 174 commi 7 e 10	Membro dell'equipaggio superava del 10% il limite settimanale massimo relativo al periodo di guida. Min. 250,00 – Max. 1.000,00	250,00	1	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art. 174 comma 7	Mancata effettuazione oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale da parte del conducente. Min. 350,00 – Max. 1.400,00	350,00	3	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art. 174 commi 7 e 10	Mancata effettuazione oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale da parte di membro dell'equipaggio. Min. 350,00 – Max. 1.400,00	350,00	3	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art. 174 comma 7	Conducente superava del 20% il limite settimanale massimo relativo al periodo di guida. Min. 400,00 – Max. 1.600,00	400,00	2	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.

(*) Art. 174 commi 7 e 10	Membro dell'equipaggio superava del 20% il limite settimanale massimo relativo al periodo di guida. Min. 400,00 – Max. 1.600,00	400,00	2	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art. 174 comma 7	Mancata effettuazione oltre il 20% del periodo minimo di riposo settimanale da parte del conducente. Min . 400,00 – Max. 1.600,00	400,00	5	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art. 174 commi 7 e 10	Mancata effettuazione oltre il 20% del periodo minimo di riposo settimanale da parte di membro dell'equipaggio Min . 400,00 – Max. 1.600,00	400,00	5	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art. 174 comma 8	Mancato rispetto da parte del conducente delle disposizioni relative alle interruzioni alla guida. Min. 155,00 – Max. 620,00	155,00	2	
(*) Art. 174 commi 8 e 10	Mancato rispetto da parte del membro dell'equipaggio delle disposizioni relative alle interruzioni alla guida. Min. 155,00 – Max. 620,00	155,00	2	
(*) Art. 174 comma 9	Conducente sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio. Min. 307,00 – Max. 1.228,00	307,00		
(*) Art.174 commi 9 e 10	Membro dell'equipaggio sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio. Min. 307,00 – Max. 1.228,00	307,00		
(*) Art. 174 comma 9	Conducente teneva l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio incompleto o alterato. Min. 307,00 – Max. 1.228,00	307,00		

(*) Art.174 commi 9 e 10	Membro dell'equipaggio teneva l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio incompleto o alterato. Min. 307,00 – Max. 1.228,00	307,00		
(*) Art. 174 comma 11	Circolava nonostante l'intimazione a non proseguire il viaggio. Min. 1.769,00 – Max. 7.078,00	1.769,00		RITIRO PATENTE
(*) Art. 174 comma 14	Inosservanza da parte dell'impresa delle disposizioni contenute nel regolamento o delle disposizioni relative alla tenuta dei documenti. (Min. 307,00 – Max.1.228,00	307,00		La sanzione si applica per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce.
(*) Art.176 commi 1 e 19	Inversione del senso di marcia in autostrada o strada extraurbana principale. Min.1.842,00 – Max. 7.369,00	non ammesso		FERMO AMMINISTRATIVO PER 3 MESI REVOCA PATENTE O C.I.G.
(*) Art.176 commi 1 e 19	Attraversamento dello spartitraffico in autostrada o strada extraurbana principale. Min.1.842,00 – Max. 7.369,00	non ammesso		FERMO AMMINISTRATIVO PER 3 MESI REVOCA PATENTE O C.I.G.
(*) Art.176 commi 1 e 19	Percorrenza della carreggiata in senso contrario in autostrada o strada extraurbana principale. Min.1.842,00 – Max. 7.369,00	non ammesso		FERMO AMMINISTRATIVO PER 3 MESI REVOCA PATENTE O C.I.G.
(*) Art 178 comma 4	Conducente superava la durata dei periodi di guida prescritti. Min. 38,00 – Max. 152 ,00	38,00		Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art 178 commi 4 e 10	Membro dell'equipaggio superava la durata dei periodi di guida prescritti. Min. 38,00 – Max. 152 ,00	38,00		Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art 178 comma 4	Conducente non osservava le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. Min. 200,00 – Max. 800,00	200,00		Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art 178 commi 4 e 10	Membro dell'equipaggio non osservava le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. Min. 200,00 – Max. 800,00	200,00		Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.

(*) (**) Art 178 comma 5	Conducente superava del 10% il limite giornaliero massimo relativo ai periodi di guida. Min. 300,00 – Max. 1.200,00	300,00	2	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art 178 commi 5 e 10	Membro dell'equipaggio superava del 10% il limite giornaliero massimo relativo ai periodi di guida. Min. 300,00 – Max. 1.200,00	300,00	2	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art. 178 comma 5	Mancata effettuazione oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero da parte del conducente Min. 350,00 – Max. 1.400,00	350,00	5	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art. 178 commi 5 e 10	Mancata effettuazione oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero da parte di membro dell'equipaggio. Min. 350,00 – Max. 1.400,00	350,00	5	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art. 178 comma 6	Conducente superava del 20% il limite giornaliero massimo relativo ai periodo di guida. Min. 400 ,00 – Max. 1.600,00	400,00	10	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art. 178 commi 6 e 10	Membro dell'equipaggio superava del 20% il limite giornaliero massimo relativo ai periodi di guida. Min. 400 ,00 – Max. 1.600,00	400,00	10	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art. 178 comma 6	Mancata effettuazione oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero da parte del conducente Min. 400,00 – Max. 1600,00	400,00	10	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art. 178 commi 6 e 10	Mancata effettuazione oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero da parte di membro dell'equipaggio. Min. 400,00 – Max. 1.600,00	400,00	10	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art. 178 comma 7	Conducente superava del 10% il limite settimanale massimo relativo ai periodi di guida. Min. 250,00 – Max. 1.000,00	250,00	1	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art. 178 commi 7 e10	Membro dell'equipaggio superava del 10% il limite settimanale massimo relativo ai periodi di guida. Min. 250,00 – Max. 1.000,00	250,00	1	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art. 178 comma 7	Mancata effettuazione oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale da parte del conducente Min. 350,00 – Max. 1.400,00	350,00	3	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.

(*) Art. 178 commi 7 e 10	Mancata effettuazione oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale da parte di membro dell'equipaggio. Min. 350,00 – Max. 1.400,00	350,00	3	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art. 178 comma 7	Conducente superava del 20% il limite settimanale massimo relativo al periodo di guida. Min. 400,00 – Max. 1.600,00	400,00	2	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art. 178 commi 7 e 10	Membro dell'equipaggio superava del 20% il limite settimanale massimo relativo al periodo di guida. Min. 400,00 – Max. 1.600,00	400,00	2	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) (**) Art. 178 comma 7	Mancata effettuazione oltre il 20% del periodo minimo di riposo settimanale da parte del conducente. Min . 400,00 – Max. 1.600,00	400,00	5	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art. 178 commi 7 e 10	Mancata effettuazione oltre il 20% del periodo minimo di riposo settimanale da parte di membro dell'equipaggio. Min . 400,00 – Max. 1600,00	400,00	5	Ritiro temporaneo dei documenti di guida se la violazione è riferita al giorno dell'accertamento.
(*) Art. 178 comma 8	Mancato rispetto da parte del conducente delle disposizioni relative alle interruzioni alla guida. Min. 250,00 – Max. 1.000,00	250,00	2	
(*) Art. 178 commi 8 e 10	Mancato rispetto da parte del membro dell'equipaggio delle disposizioni relative alle interruzioni alla guida. Min. 250,00 – Max. 1.000,00	250,00	2	
(*) Art. 178 comma 9	Conducente sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio. Min. 307,00 – Max. 1.228,00	307,00		
(*) Art. 178 commi 9 e 10	Membro dell'equipaggio sprovvisto del libretto individuale di controllo ,dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio. Min. 307,00 – Max. 1.228,00	307,00		
(*) Art. 178 comma 9	Conducente teneva il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio incompleto o alterato. Min. 307,00 – Max. 1228,00	307,00		
(*) Art. 178 commi 9 e 10	Membro dell'equipaggio teneva il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio incompleto o alterato. Min. 307,00 – Max. 1.228,00	307,00		

(*) Art. 178 comma 11	Circolava nonostante l'intimazione a non proseguire il viaggio. Min. 1.769,00 – Max. 7.078,00	1.769,00		RITIRO PATENTE
(*) Art. 178 comma 13	Inosservanza da parte dell'impresa delle disposizioni contenute nel regolamento o delle disposizioni relative alla tenuta dei documenti. Min. 307,00 – Max. 1.228,00	307,00		La sanzione si applica per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce.
Art. 179 commi 2 e 9	Mancato inserimento della scheda del conducente nel cronotachigrafo. Min. 779,00 – Max. 3.119,00	779,00	10	SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Art. 180 commi 5 e 7	Mancanza momentanea della carta di qualificazione del conducente. Min. 38,00 – Max. 155,00	38,00		
Art. 186 comma 2 lett. a)	Conducente con tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Min. 500,00 – Max. 2.000,00	500,00	10	SOSPENSIONE PATENTE O C.I.G.
Art. 186 comma 2-bis	Conducente con tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro che provoca incidente stradale. Min. 1.000,00 – Max. 4.000,00	1.000,00	10	SOSPENSIONE PATENTE O C.I.G. FERMO AMMINISTRATIVO PER 180 GG., SALVO CHE IL VEICOLO APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA
Art. 186-bis comma 1 lett. a) e comma 2	Conducente di età inferiore a 21 anni con tasso alcolemico accertato superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro. Min. 155,00 – Max. 624,00	155,00	5	
Art. 186-bis comma 1 lett. a) e comma 2	Conducente di età inferiore a 21 anni con tasso alcolemico accertato superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro che provoca incidente stradale. Min. 310,00 – Max. 1.248,00	310,00	5	
Art. 186-bis comma 1 lett. a) e comma 2	Conducente, nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di cat. B, con tasso alcolemico accertato superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro. Min. 155,00 – Max. 624,00	155,00	10	
Art. 186-bis comma 1 lett. a) e comma 2	Conducente, nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di cat. B, con tasso alcolemico accertato superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro che provoca incidente stradale. Min. 310,00 – Max. 1.248,00	310,00	10	

Art. 186-bis comma 1 lett.b) e comma 2	Conducente che esercita attività di trasporto di persone con tasso alcolemico accertato superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro. Min. 155,00 – Max. 624,00	155,00	5	
Art. 186-bis comma 1 lett. b) e comma 2	Conducente che esercita attività di trasporto di persone con tasso alcolemico accertato superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro che provoca incidente stradale. Min. 310,00 – Max. 1.248,00	310,00	5	
Art. 186-bis comma 1 lett. c) e comma 2	Conducente che esercita attività di trasporto di cose con tasso alcolemico accertato superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro. Min. 155,00 – Max. 624,00	155,00	5	
Art. 186-bis comma 1 lett. c) e comma 2	Conducente che esercita attività di trasporto di cose con tasso alcolemico accertato superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro che provoca incidente stradale. Min. 310,00 – Max. 1.248,00	310,00	5	
Art 186-bis comma 1 lett. d) e comma 2	Conducente di autoveicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati con tasso alcolemico accertato superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro. Min. 155,00 – Max. 624,00	155,00	5	
Art 186-bis comma 1 lett. d) e comma 2	Conducente di autoveicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati con tasso alcolemico accertato superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro che provoca incidente stradale. Min. 310,00 – Max. 1.248,00	310,00	5	
Art. 186-bis comma 1 lett. a) e comma 3	Conducente di età inferiore a 21 anni con tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Min. 666,67 – Max. 2.666,67	666,67	10	SOSPENSIONE PATENTE O C.I.G.

Art. 186-bis comma 1 lett. a) e comma 3	Conducente di età inferiore a 21 anni con tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro che provoca incidente stradale. Min. 1.333,34 – Max. 5.333,34	1.333,34	10	SOSPENSIONE PATENTE O C.I.G. FERMO AMMINISTRATIVO PER 180 GG., SALVO CHE IL VEICOLO APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA
Art. 186-bis comma 1 lett. a) e comma 3	Conducente, nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di cat. B, con tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Min. 666,67 – Max. 2.666,67	666,67	10	SOSPENSIONE PATENTE
Art. 186-bis comma 1 lett. a) e comma 3	Conducente, nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di cat. B, con tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro che provoca incidente stradale. Min. 1.333,34 – Max. 5.333,34	1.333,34	10	SOSPENSIONE PATENTE FERMO AMMINISTRATIVO PER 180 GG., SALVO CHE IL VEICOLO APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA
Art. 186-bis comma 1 lett. b) e comma 3	Conducente che esercita attività di trasporto di persone con tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Min. 666,67 – Max. 2.666,67	666,67	10	SOSPENSIONE PATENTE
Art. 186-bis comma 1 lett. b) e comma 3	Conducente che esercita attività di trasporto di persone con tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro che provoca incidente stradale. Min. 1.333,34 – Max. 5.333,34	1.333,34	10	SOSPENSIONE PATENTE FERMO AMMINISTRATIVO PER 180 GG., SALVO CHE IL VEICOLO APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA
Art. 186-bis comma 1 lett. c) e comma 3	Conducente che esercita attività di trasporto di cose con tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Min. 666,67 – Max. 2.666,67	666,67	10	SOSPENSIONE PATENTE
Art. 186-bis comma 1 lett. c) e comma 3	Conducente che esercita attività di trasporto di cose con tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro che provoca incidente stradale. Min. 1.333,34 – Max. 5.333,34	1.333,34	10	SOSPENSIONE PATENTE FERMO AMMINISTRATIVO PER 180 GG., SALVO CHE IL VEICOLO APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA

Art. 186-bis comma 1 lett. d) e comma 3	Conducente di autoveicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati con tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Min. 666,67 – Max. 2.666,67	666,67	10	SOSPENSIONE PATENTE
Art. 186-bis comma 1 lett. d) e comma 3	Conducente di autoveicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati con tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro che provoca incidente stradale. Min. 1.333,34 – Max. 5.333,34	1.333,34	10	SOSPENSIONE PATENTE FERMO AMMINISTRATIVO PER 180 GG., SALVO CHE IL VEICOLO APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA
Art. 189 comma 9-bis	Conducente che in occasione di incidente stradale ricollegabile al suo comportamento, da cui derivava danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ometteva di prestare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che avevano subito il danno. Min. 389,00 – Max. 1.559,00	389,00		
Art. 189 comma 9-bis	Conducente che coinvolto in incidente stradale da cui derivava danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ometteva di prestare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che avevano subito il danno. Min. 78,00 – Max. 311,00	78,00		
Art. 191 commi 1 e 4	Ometteva di dare la precedenza ai pedoni che si accingevano ad attraversare sugli attraversamenti pedonali. Min. 150,00 – Max. 599,00	150,00	8	
Art. 191 commi 1 e 4	Ometteva di dare la precedenza ai pedoni che transitavano sugli attraversamenti pedonali. Min. 150,00 – Max. 599,00	150,00	8	
Art, 191 commi 2 e 4	Su strada sprovvista di attraversamenti pedonali non consentiva al pedone che aveva già iniziato l'attraversamento di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. Min. 150,00 – Max. 599,00	150,00	4	
Art. 191 commi 3 e 4	Condotta di guida inadeguata a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto, ma prevedibile, di un bambino o di un anziano. Min. 150,00 – Max. 599,00	150,00	8	

Art. 191 commi 3 e 4	Ometteva di fermarsi mentre persona invalida attraversava la carreggiata. Min. 150,00 – Max. 599,00	150,00	8	
Art. 218 comma 6	Circolava con il permesso di guida in violazione dei limiti previsti dall' ordinanza del Prefetto. Min.1.842,00 – Max. 7.369,00	1.842,00		REVOCA PATENTE O C.I.G. FERMO AMMINISTRATIVO PER 3 MESI IN CASO DI REITERAZIONE CONFISCA
Art . 219-bis	Nell'ipotesi in cui, ai sensi del codice della strada, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli artt. 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli artt. 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 126-bis.			
Legge 98/74 art. 46-bis	Effettuava con veicolo immatricolato all'estero trasporti di cabotaggio in violazione della normativa comunitaria. Min. 5.000,00 – Max. 15.000,00	5.000,00		FERMO AMMINISTRATIVO PER 3 MESI IN CASO DI REITERAZIONE NEL TRIENNIO FERMO AMMINISTRATIVO PER 6 MESI

(*) Ai sensi della Legge n. 94/2009, le sanzioni amministrative pecuniarie degli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20 e art. 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le 22,00 e prima delle 07,00.

(**) Come disposto dall'art. 202 del c.d.s., quando la violazione degli artt. 142, commi 9 e 9bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, se commessa da conducente titolare di patente di guida di categoria C, C + E, D o D + E, nell'esercizio di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. Qualora il trasgressore non si avvalga di tale facoltà, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In mancanza del versamento della cauzione, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.